



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di ottobre, in Roma, al Largo Brancaccio n. 63, alle ore 18:00, si sono riuniti:

- Francesco MINGIARDI, nato il 14 febbraio 1976 ad Augusta (SR) e residente in Roma alla via Salaria n. 213, codice fiscale MNGFNC76B14A494D;
- Simone SAPIENZA, nato il 13 settembre 1981 a Marino (RM) e residente in Roma alla via dei Campani n. 50, codice fiscale SPNSMN81P13E958U;
- Alessandro CAPRICCIOLI, nato il 22 agosto 1968 a Roma e quivi residente alla via Labicana n. 45, codice fiscale CPRLSN68M22H501C;
- Luigi PATRICELLI, nato il 2 agosto 1975 a Lucera (FG) e residente in Foggia al viale Francia n. 30, codice fiscale PTRLGU76M02E716D;
- Vitaliana CURIGLIANO, nata a Martina Franca (TA) il 20 dicembre 1974 e residente in Roma alla via Labicana n. 45, codice fiscale CRGVLN74T60E986J,

che hanno stipulato e convenuto quanto segue.

1. È costituita un'associazione denominata "Fondamenta", e una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti "Fondamenta Ente del Terzo Settore", con sede in Roma al Largo Brancaccio n. 63.
2. L'associazione ha per oggetto quanto indicato all'articolo 4 dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
3. L'Associazione funzionerà secondo le norme stabilite in questo Atto Costitutivo e nello Statuto di cui al precedente articolo 2.

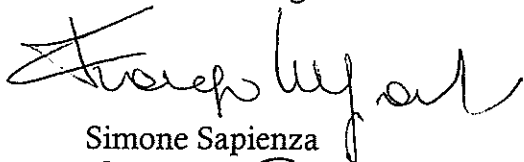
I convenuti, riunitisi immediatamente in assemblea totalitaria, nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti in esame, a norma dell'articolo 10 comma 1 dello Statuto eleggono con voto unanime alla carica di Presidente e di Tesoriere, per i primi tre anni, rispettivamente il

    1

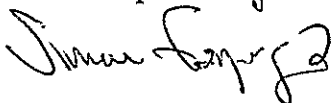
socio Simone Sapienza e il socio Alessandro Capriccioli, così come sopra generalizzati; deliberano altresì, sempre con voto unanime, di determinare in tre il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e di eleggere nel predetto organo, oltre al Presidente e al Tesoriere che ne fanno parte di diritto a norma degli articoli 10 comma 1 e 14 comma 1 dello Statuto, il socio Francesco Mingiardi, così come sopra generalizzato.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Francesco Mingiardi



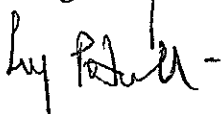
Simone Sapienza



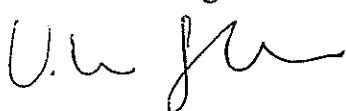
Alessandro Capriccioli



Luigi Patricelli



Vitaliana Curigliano



CAPO PRIMO: GENERALITÀ

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e natura

1.1 - È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 del codice civile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Fondamenta".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Fondamenta Ente del Terzo Settore".

Articolo 2 - Sede

2.1 - L'Associazione ha sede in Roma, Largo Brancaccio n. 63. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione

3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci con la presenza ed il voto di almeno tre quarti del numero dei soci stessi e secondo le previsioni del successivo articolo 23.

3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, ma persegue finalità esclusivamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

4.1. - L'Associazione promuove e sostiene la conoscenza, la valorizzazione e la cultura dei diritti umani, studia, promuove, difende e tutela l'esercizio dei diritti umani e delle libertà della persona per lo sviluppo sociale, economico e culturale e combatte ogni forma di razzismo, xenofobia, intolleranza e ogni forma di discriminazione (a partire da quelle basate su pregiudizi di sesso, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione ed età) in linea con i valori della Costituzione italiana e i principi fondamentali espressi negli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani adottati a livello nazionale ed europeo, tra cui la Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984), la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989), la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006). L'associazione, inoltre,

promuove la tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, della biodiversità e del benessere animale, a partire da una piena consapevolezza della crisi ecologica e climatica in atto.

L'associazione, nello specifico:

- studia monitora e analizza il contesto socio-economico e lo stato dei diritti e delle libertà civili a livello nazionale ed europeo, per comprenderne i mutamenti in atto e i possibili spazi di crescita e sviluppo attraverso l'elaborazione e la diffusione di studi, approfondimenti e contributi di carattere scientifico;
- favorisce e promuove, anche attraverso incontri, seminari, eventi pubblici e campagne di informazione, il rispetto dei diritti umani e delle libertà della persona nell'esercizio delle prerogative di cittadini e cittadine, anche rispetto a enti privati, enti pubblici e istituzioni, un esercizio delle prerogative private e della funzione pubblica nelle istituzioni, nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi, rispettoso dei diritti umani e, laico, inclusivo, solidale e non discriminatorio;
- si impegna nel contrasto a condotte e comportamenti privati, a politiche pubbliche in ambito locale e nazionale, a procedimenti, provvedimenti amministrativi e prassi che risultino contrari ai principi fondamentali espressi nelle convenzioni e nei principali strumenti di diritto internazionale a cui l'Associazione si ispira, attraverso iniziative amministrative e giudiziali (compresa la costituzione come parte civile in processi penali) a difesa delle libertà personali e dei diritti individuali, collettivi e diffusi delle persone e a tutela dei danni prodotti dalla limitazione o negazione di tali libertà e diritti in ogni ambito e settore, privato e pubblico, tra cui quello assistenziale, sanitario, ambientale, dei servizi alla persona, dei servizi pubblici, delle istituzioni carcerarie e di cura, del lavoro, dello studio e dello sport.

4.2 – Con le finalità e negli ambiti di cui al precedente punto 4.1, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117¹ e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

¹ Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.3 – L'Associazione non svolge attività diverse da quelle di interesse generale, ad eccezione di quelle ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge².

Art. 5 – Strumenti

5.1 - Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione, anche finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni ad

² Cfr. art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e i limiti di cui al D.M. 107 del 19.05.2021

Enti o Società che sia utile per il conseguimento degli scopi associativi. A tali fini può, attraverso gli organi rappresentativi, previa verifica della sussistenza della necessaria capacità economica, finanziaria e patrimoniale, rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto. L'Associazione può reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico³.

CAPO SECONDO: SOCI

Articolo 6 – Soci

6.1 - Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché coloro che, attraverso esplicita domanda, siano ammessi dal Consiglio direttivo. Il rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante nuovo socio deve essere motivato con decisione da prendersi entro sessanta giorni e comunicato, comportando la restituzione della quota eventualmente versata. In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

6.2 - I Soci si obbligano a rispettare le norme contenute nel presente Statuto. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere, dal Consiglio direttivo, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

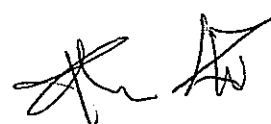
6.3 - I Soci, entro il 31 marzo di ogni anno, versano la quota annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

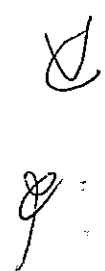
6.4 - La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso a norma dell'art. 24 C.C.;
- b) in caso di delibera di esclusione adottata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, nei casi di grave violazione del presente statuto;
- c) per morte.

³ Cfr. art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

JS





CAPO TERZO – NORME DI CONTABILITÀ

Articolo 7 - Patrimonio e bilanci

7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai Soci;
- b) da donazioni, eredità e legati;
- c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
- d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni e altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente;
- e) da ogni altra entrata nei limiti previsti dalla legge.

7.2 – L'Associazione impiega il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle secondarie e strumentali alle medesime, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4.

7.3 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.4 - Per ogni esercizio sociale, entro il 28 febbraio, il Consiglio direttivo redige per l'Assemblea dei Soci il Progetto di Bilancio di Previsione da approvarsi dall'Assemblea entro il 15 marzo, ed entro il 31 maggio il Progetto di Bilancio Consuntivo e, qualora necessario a norma dell'articolo 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017, il Progetto di Bilancio Sociale, da approvarsi dall'Assemblea entro il 20 giugno. Il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Bilancio Sociale sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione e sono depositati presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno. Il Bilancio Consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.5 – L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CAPO QUARTO: ORDINAMENTO

Articolo 8 - Organi e altre funzioni

8.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere;
- 5) l'Organo di Controllo, qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, o comunque ritenuto necessario dall'Assemblea.

Articolo 9 - Assemblea

9.1 - Alle Assemblee dell'Associazione partecipano con diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota annuale e iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi, nonché il Presidente dell'Associazione.

9.2 - I componenti dell'eventuale Organo di Controllo partecipano alle Assemblee senza diritto di voto.

9.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

9.4 - Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario per la redazione del verbale.

Articolo 10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 - È di competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e il Tesoriere dell'Associazione;
- b) eleggere, determinandone il numero, e revocare i membri del Consiglio direttivo. Nel numero dei Consiglieri sono compresi il Presidente dell'Associazione, che assume altresì il ruolo di Presidente del Consiglio direttivo, nonché il Tesoriere dell'Associazione;
- c) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'esclusione dei Soci;
- d) nominare e revocare l'Organo di Controllo, ove presente;
- e) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previsto in via facoltativa ovvero nei casi in cui è obbligatorio per legge;
- f) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale;
- g) determinare la quota annuale dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo;

- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- k) deliberare sulle modifiche dello Statuto (maggioranze rinforzate);
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio (maggioranze rinforzate);
- c) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 – L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno, una entro il 15 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 31 maggio, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

11.2 – L'Assemblea può inoltre essere convocata:

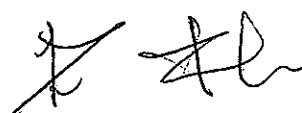
- a) per decisione del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, indirizzata al Presidente;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'eventuale Organo di Controllo.

11.3 - Le Assemblee dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per posta elettronica, con preavviso di almeno quindici giorni, da inviarsi ai Soci al domicilio o all'indirizzo e-mail indicato nel Libro Soci. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio direttivo e ai membri dell'eventuale Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

11.4 - La seconda convocazione non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea

12.1 – L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.



12.2 – Per le deliberazioni che abbiano ad oggetto le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'articolo 21⁴ del codice civile.

12.3 - È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, o per posta elettronica, esclusivamente ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega a persona.

12.4 - Il Presidente ha la facoltà, tutte le volte che lo ritiene opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

12.5 - I verbali delle riunioni di Assemblea sono redatti in forma sintetica dal segretario scelto tra i presenti dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 - Ogni Socio ha diritto a un voto nelle deliberazioni assembleari.

13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi del precedente art. 12, sono prese a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

13.3 - Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o ove vi sia conflitto di interessi, il Presidente e i membri del Consiglio direttivo non partecipano al voto.

13.4 - Quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, le deliberazioni dell'Assemblea, sono prese a norma dell'art. 21 del codice civile.

13.5 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

13.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

⁴ Art. 21 codice civile: "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

Articolo 14 - Consiglio direttivo

14.1 - Il Consiglio direttivo è formato da tre a cinque membri, compresi il Presidente e il Tesoriere, eletti dall'Assemblea, che possono essere scelti esclusivamente tra i soci.

14.2 - Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

14.3 - Se vengono a cessare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo nomina i loro sostituti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

14.4 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; il Presidente uscente o, in sua mancanza, il consigliere più giovane di età, deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio direttivo. Nelle more della riunione dell'Assemblea, il Consiglio rimane in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti i consiglieri è l'Organo di Controllo, o in mancanza il Socio più giovane, a provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione dell'organo consiliare.

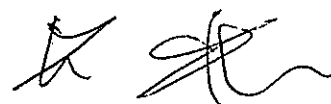
Articolo 15 - Convocazione del Consiglio direttivo

15.1 - Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o l'eventuale Organo di Controllo.

15.2 - Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni ai membri del Consiglio e ai membri dell'eventuale Organo di Controllo. Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano, o attraverso posta elettronica, e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

15.3 - In caso di urgenza motivata, la convocazione può essere effettuata fino a quarantotto ore prima del giorno della seduta.

15.4 - Le riunioni del Consiglio direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.



Articolo 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo

16.1 - Le adunanze del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più giovane di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

16.2 - Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

16.3 - Alle adunanze del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

16.4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio direttivo, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

16.5 - Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale deve essere trasmessa ai Soci entro 30 giorni dall'avvenuta adunanza.

Articolo 17 - Competenze del Consiglio direttivo

17.1 - Al Consiglio direttivo competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ogni atto necessario e opportuno per le Assemblee, comprese le proposte di modifica statutaria; in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio direttivo assicura la gestione in modalità di esercizio provvisorio;
- c) eleggere il Vice Presidente;
- d) proporre all'Assemblea la quota annuale di associazione;
- e) valutare e accettare le domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti e operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ivi compresa l'accettazione di donazioni ed eredità e il conseguimento di legati e, infine, attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;

g) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di Statuto o di legge e sugli altri argomenti previsti nel presente Statuto;

h) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

17.2 - Il Consiglio direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 18 - Presidente

18.1 - Il Presidente dell'Associazione la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. A tale riguardo, egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

18.2 - Il Presidente, oltre agli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo e sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.

18.3 - Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 19 - Tesoriere

19.1 - Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari, postali e telematici, disponendo a tale riguardo del potere di firma.

19.2 - Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio direttivo, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, postali e telematici, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

19.3 - Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 20 - Organo di Controllo

20.1 - L'Organo di Controllo, ove presente, è monocratico ed è nominato dall'Assemblea dei Soci.

20.2 - L'Organo di Controllo viene scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori legali e dura in carica per un triennio. Il suo compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.

Articolo 21 - Competenze dell'Organo di Controllo

21.1 - All'Organo di Controllo compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio direttivo, e a quant'altro previsto di competenza dell'Organo dallo Statuto;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017.

Articolo 22 - Revisore legale

22.1 La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un revisore legale, da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

CAPO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Scioglimento

23.1 – L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea, convocata e costituita a norma degli articoli 11 e 12.

23.2 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio, attenendosi alle norme di cui all'articolo 30 del codice civile e agli articoli da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altri Enti del Terzo settore le cui attività, senza fini di lucro, siano volte a finalità analoghe alla propria, previo parere positivo

dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Rinvio

24.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare il D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

